

● STATO DELL'ARTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Ancora troppa confusione nella gestione dei rifiuti agricoli

di Rosalba Martino,
Anselmo Montermini

La produzione dei rifiuti agricoli rappresenta meno dell'1% dei rifiuti totali prodotti dalle imprese italiane. I rifiuti pericolosi prodotti dalle imprese agricole, costituiti per lo più da scarti della manutenzione dei mezzi, rifiuti veterinari, agrofarmaci scaduti o relativi contenitori vuoti non bonificati, sono meno dell'8% del totale prodotto.

Sebbene il settore agricolo sia caratterizzato da una bassa incidenza nella produzione e pericolosità rispetto agli altri comparti produttivi, lamenta una concreta difficoltà nella gestione dei propri rifiuti, a causa di una normativa ambientale complessa e inadeguata alle esigenze delle piccole e medie imprese (pmi).

A partire dalla fine del 2010 la normativa dei rifiuti è profondamente mutata, con l'emanazione del dlgs 205/2010 (correttivo alla parte quarta del dlgs 152/2006 in materia di rifiuti) che ha recepito la nuova direttiva Ue in materia di rifiuti e ha reso pienamente operativo il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) attraverso un'organica disciplina tecnica e sanzionatoria.

La concezione unitaria e coordinata della materia ambientale risulta ormai compromessa da innumerevoli interventi dei governi che si sono succeduti in questi anni con un frequente uso della decretazione d'urgenza, svolta anche con la finalità di semplificare categorie di attività (pmi, imprenditori agricoli, attività professionali, ecc.) da adempimenti ambientali ritenuti troppo onerosi. In realtà le modifiche alla disciplina ambientale generale, intervenute in maniera scoordinata e spesso non pertinente, hanno creato il più delle volte confusione e rischio di contenzioni con le autorità di controllo, vanificando la finalità di semplificazione.

Con le novità introdotte dal dlgs 205/2010 e le successive modifiche alla legge la disciplina dei rifiuti risulta an-

La disciplina dei rifiuti agricoli risulta troppo complessa rispetto ai volumi realmente prodotti e rischia di essere troppo onerosa sia dal punto di vista economico sia burocratico per le imprese agricole

cora più complessa, caratterizzata da disposizioni disomogenee, frammentate e norme transitorie caotiche, **vanificando gli sforzi compiuti dagli accordi di programma che hanno finora rappresentato un valido strumento di governo del territorio per la corretta gestione di particolari tipologie di rifiuti**, che per quantità e tipologia costituiscono un'attività troppo onerosa. Gli accordi di programma prevedono servizi finalizzati al governo dei rifiuti agricoli da parte del gestore pubblico attraverso il con-

ferimento a piattaforme dedicate (centri di raccolta comunali dedicati, centri di raggruppamento presso rivenditori o cooperative agricole, ecc.), centri per appuntamento (ecomobili), servizi su chiamata o porta a porta.

Il caso del trasporto dei rifiuti

Un esempio tipico è rappresentato dalla disciplina del trasporto in conto proprio dei rifiuti, oggetto in passato di con-

TABELLA 1 - Principali tipologie di rifiuti agricoli

Tipologia rifiuti	Descrizione
RNP	Rifiuti plastici, a eccezione di imballaggi, costituiti da teli di pacciamatura, coperture, manichette, ecc.
RNP	Rifiuti metallici (reti, recinzioni, reggette, ecc.)
RP, RNP	Fitofarmaci non più utilizzati o scaduti, residui prodotti agrochimici
RP	Contenitori vuoti fitofarmaci non bonificati
RNP	Imballaggi in vetro, compresi contenitori vuoti di fitofarmaci o concimi
RNP	Imballaggi in plastica, compresi contenitori vuoti di fitofarmaci o concimi
RNP	Imballaggi in legno
RNP	Imballaggi metallici
RNP	Imballaggi compositi (ad esempio, tetrapak), compresi contenitori vuoti di fitofarmaci o concimi
RNP	Imballaggi in materiali misti
RP	Assorbenti, materiali filtranti (ad esempio, filtri usati di atomizzatori), stracci, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, ecc.
RP	Batterie usate derivanti dalla manutenzione mezzi
RP	Oli da circuiti idraulici
RP	Oli da motore, ingranaggi e lubrificanti
RNP	Pneumatici fuori uso
RP	Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti

RP = rifiuti pericolosi; RNP = rifiuti non pericolosi.

Formulario di identificazione dei rifiuti (tir)

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario (art. 193 - Fir), dal quale devono risultare almeno i dati necessari a ricostruire la filiera del rifiuto con l'indicazione dei soggetti attivi che se ne occupano.

Con un periodo aggiunto all'art. 193 da parte della legge 205/2008, di conversione del decreto legge 171/2008 recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, viene stabilita l'esenzione dal Fir per il trasporto effettuato dal produttore dei rifiuti in modo saltuario e occasionale e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 L.

Qualora l'azienda agricola intenda consegnare i rifiuti a una ditta autorizzata, attraverso un servizio su chiamata,

sarà quindi tenuta esclusivamente alla:

- corretta compilazione del Fir (datato e firmato e controfirmato dal trasportatore);
- verifica dell'avvenuta ricezione della quarta copia, entro 3 mesi controfirmata dal destinatario;
- in caso di mancato ricevimento della quarta copia dare comunicazione alla Provincia territorialmente competente per adempiere ai propri obblighi di produttore di rifiuti.

L'art. 193 viene interamente sostituito dal dlgs 205/2010 ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine stabilito per l'operatività del Sistri (art. 16, comma 2).

A regime il Fir dovrà essere compilato esclusivamente dagli enti e dalle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212, comma 8 del «codice ambientale» e che non aderiscono su base volontaria al Sistri. ●

danna da parte della Corte di giustizia europea, in quanto lo Stato italiano prevedeva l'esenzione dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali (denominato Albo). Le semplificazioni degli adempimenti ambientali sono stati realmente efficaci per le imprese agricole?

Con l'art. 212 del dlgs 3-4-2006, n. 152 («codice ambientale»), viene per la prima volta disciplinato il trasporto in conto proprio dei rifiuti in linea con le direttive Ue, prevedendo al comma 8 una modalità di iscrizione agevolata per i rifiuti non pericolosi e per i pericolosi, nei limiti di 30 kg o 30 L.

In realtà il comma 8 è stato più volte modificato. Senza soffermarsi sulla disciplina del trasporto dei rifiuti, che risulta particolarmente complessa, è bene ricordare le ultime due modifiche intervenute in meno di due anni che hanno portato:

- All'esonero dall'iscrizione all'Albo delle imprese che conferiscono con proprio mezzo, in modo occasionale e saltuario, i rifiuti prodotti nei limiti di 30 kg o 30 L al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, previa apposita convenzione (legge 30-12-2008, n. 205 di conversione con modificazioni del decreto legge 3-11-2008, «recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare»);
- all'abrogazione dell'esenzione dall'Albo (dlgs 205/2010 che sostituisce inte-

gralmente il comma 8).

Gli accordi di programma che prevedono circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti agricoli e un governo nella gestione, attraverso il controllo da parte delle autorità pubbliche (Provincia, Arpa, Vigili urbani, ecc.), hanno finora contemplato l'esenzione così come prevista originariamente dalla norma in materia di rifiuti.

A seguito delle modifiche al sopracitato comma 8, in breve tempo, si sono chiuse le porte delle stazioni ecologiche e dei centri di raggruppamento o per appuntamento, che non hanno più ritirato i rifiuti speciali fatto salvo una organizzazione logistica separata (piuttosto impegnativa e in molti casi impossibile), in quanto le aziende agricole non sono state in grado di adeguarsi, ovvero comprendere la complessità degli adempimenti in materia di rifiuti.

Le ultime novità sulla movimentazione

Un'ulteriore novità sulla movimentazione dei rifiuti da parte delle imprese agricole è rappresentata dall'art. 28 del decreto legge 9-2-2012, n. 5 «disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge nazionale 35 del 4-4-2012, che prevede modifiche e integrazioni rispettivamente agli art. 193

Registro di carico e scarico

All'art. 190 del «codice ambientale» vengono stabilite le modalità e i termini per la tenuta del registro di carico e scarico da parte dei soggetti obbligati. L'art. 190 viene interamente sostituito dal dlgs 205/2012 ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine stabilito per l'operatività del Sistri (art. 16, comma 2).

In virtù del regime transitorio le imprese agricole sono obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico esclusivamente per i rifiuti pericolosi prodotti dalla propria attività.

A regime le imprese agricole dovranno aderire al Sistri esclusivamente in qualità di produttori di rifiuti pericolosi (art. 188-ter, comma 1, lettera a); non saranno tenute alla compilazione del registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi ovvero aderire al Sistri solo su base volontaria (art. 188-ter, comma 2, lettera c). ●

e 183, comma 1, lettera bb del «codice ambientale» riguardante la movimentazione aziendale dei rifiuti e il luogo del deposito temporaneo da parte dei soci di cooperative agricole.

Il comma 1 dell'art. 28 del decreto legge inserisce un nuovo paragrafo (comma 9-bis) all'art. 193 del dlgs 152/2006 volto a specificare che taluni trasferimenti di rifiuti non devono essere considerati operazioni di trasporto, ai fini dell'applicazione della disciplina dei rifiuti contenuta alla parte quarta del «codice ambientale».

Si tratta, in particolare, della movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola distanti non più di 10 km, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi e univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo, e della movimentazione di rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. La norma in questione dovrebbe consentire di semplificare le operazioni di movimentazione dei rifiuti, in considerazione del fatto che sono frequenti i casi di fondi non contigui appartenenti alla medesima impresa agricola.

Il comma 2 del sopracitato art. 28

TABELLA 2 - Adempimenti amministrativi in regime transitorio

	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi (< 30 kg o L)	Rifiuti pericolosi (> 30 kg o L)	Sanzioni	Riferimento
Registro carico-scarico (art. 190)	no		sì	15.500-93.000 euro	art. 258, comma 2, nella formulazione prima dell'entrata in vigore del dlgs 205/2010
				260-1.550 euro	art. 258, comma 5, in caso di ricostruzione delle informazioni
Movimentazione rifiuti - Fir (art. 193)	sì, a eccezione del caso di conferimento al servizio pubblico nei limiti di 30 kg o 30 L, previa convenzione	sì, a eccezione di conferimento al servizio pubblico, previa convenzione nei limiti di 30 kg o 30 L, previa convenzione	sì	1.600-9.300 euro	art. 258, comma 4, nella formulazione prima dell'entrata in vigore del dlgs 205/2010
				certificato di analisi falsificato	art. 483 del Codice penale in caso di rifiuti pericolosi
				260-1.550 euro	art. 258, comma 5, in caso di ricostruzione delle informazioni
Trasporto - Iscrizione albo gestori ambientali (art. 212)	sì, in regime semplificato (art. 212, comma 8)	sì, in regime semplificato (art. 212, comma 8)	sì, in regime ordinario (art. 212, comma 5)	rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda 2.600-26.000 euro	art. 256, comma 1, attività di trasporto senza autorizzazione
				rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni, ammenda 2.600-26.000 euro e confisca del mezzo, ai sensi dell'art. 240, comma 1 del Codice penale	
Dichiarazione Sistri	no		sì, 30 aprile 2012	2.600- 15.500 euro	art. 258, comma 1, nella formulazione prima dell'entrata in vigore del dlgs 205/2010
				26-160 euro, nel caso in cui la dichiarazione viene effettuata in ritardo al massimo di 60 giorni	

APPROFONDIMENTO

Iscrizione (modalità e termini)

Il decreto istitutivo del Sistri stabiliva per la prima volta il termine entro cui i soggetti obbligati avrebbero dovuto iscriversi, incluso il pagamento del contributo per il funzionamento del Sistri, successivamente slittato di ulteriori 30 giorni. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto ministeriale n. 52/2012 (regolamento del Sistri che abroga il decreto istitutivo) il contributo deve essere versato entro il 30 aprile, riferito all'anno solare di competenza indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio. Per le imprese agricole obbligate ad aderire al Sistri, in virtù dell'art. 39, comma 9 del dlgs 205/2010 l'iscrizione è dovuta prima di dare avvio all'attività e comunque non oltre il termine di

operatività del Sistri, previsto a partire dal 2-7-2012.

I soggetti obbligati ad aderire al Sistri che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, oltre a essere assoggettati a un severo regime sanzionatorio, sono puniti per ciascun mese o frazione di mese di ritardo con una sanzione pari:

- al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi 8 mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività del Sistri;
- al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i 4 mesi successivi al periodo individuato al punto precedente (lettera a) ●

integra, inoltre, la nozione di deposito temporaneo, al fine di chiarire che, nel caso degli imprenditori agricoli, il raggruppamento dei rifiuti può avvenire non necessariamente nel luogo di produzione ma presso un sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, di cui gli stessi sono soci.

In realtà le modifiche alla parte quarta del «codice ambientale» in materia di rifiuti, contenute nell'art. 28, appaiono in contrasto con la disciplina del trasporto dei rifiuti (nel momento in cui viene introdotta una distanza minima di 10 km entro cui la movimentazione dei rifiuti non è considerata tale) e poco coerenti con la disciplina del deposito temporaneo, che deve essere realizzato «solo ed esclusivamente» nel luogo di produzione dei rifiuti, quindi, solo presso il loro produttore. Ad eccezione dei casi specifici segnalati dalla legge stessa (ad esempio servizi a rete, attività di manutenzione e servizi sanitari).

Gli oneri a carico delle imprese agricole

Attualmente la gestione dei rifiuti dell'attività agricola può essere gestita secondo le seguenti modalità:

- raccolta a domicilio (sistema porta a porta) effettuata da un trasportatore regolarmente iscritto all'Albo;
- raccolta con mezzo mobile (ecomozzo), regolarmente iscritto all'Albo, secondo un calendario predefinito dai soggetti gestori del servizio;



TABELLA 3 - Adempimenti amministrativi in regime finale

	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi	Sanzioni	Riferimento
Iscrizione Sistri	no	sì	15.500-93.000 euro	art. 260-bis, commi 1 e 2, per mancata iscrizione e pagamento
			fermo del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti di 12 mesi	art. 260-ter, sanzione accessoria per violazioni di cui all'art. 260-bis, comma 1
Ade-sione Sistri	no	sì	15.500-93.000 euro	art. 260-bis, comma 3, omissioni nella compilazione
			2.060-12.400 euro per imprese con meno di 15 dipendenti	
			sospensione dalla carica di amministratore da 1 mese a 1 anno	
			15.500-93.000 euro	art. 260-bis, comma 5, altre omissioni dalla disciplina Sistri
			1.600-9.300 euro	art. 260-bis, comma 7, omissione copia cartacea scheda Sistri - Area movimentazione o certificato analisi
			pena, di cui all'art. 483 del Codice penale in caso rifiuti pericolosi	
			270-1.550 euro	art. 260-bis, comma 9, per le violazioni di cui al precedente comma 7, qualora le condotte non pregiudichino la tracciabilità dei rifiuti
			pena del combinato disposto di cui agli art. 477 e 482 del Codice penale aumentata di 1/3	art. 260-bis, comma 8, scheda Sistri - Area movimentazione (documento cartaceo) falsificato
			fermo del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti di 12 mesi	art. 260-ter, sanzioni accessorie per violazioni di cui all'art. 260-bis, commi 7 e 8
			più violazioni soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata fino al doppio	art. 260-bis, comma 9-ter
non risponde alle sanzioni amministrative di cui all'art. 260-bis chi adempie agli obblighi del Sistri entro 30 giorni	art. 260-bis, comma 9-ter			
nel termine di 60 giorni dalla contestazione del fatto il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di 1/4 della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie				
Registro carico-scarico (art. 190)	no	no	-	-
Movimentazione rifiuti - Fir (art. 193)	sì	no	1.600-9.300 euro	art. 258, comma 4, disposizioni finali, omissione o informazioni incomplete
			260-1.550 euro	art. 258, comma 5, in caso in cui in altre scritture contabili è possibile ricostruire le informazioni dovute
Trasporto - Iscrizione albo gestori ambientali (art. 212)	sì, in regime semplificato (art. 212, comma 8)	sì, in regime semplificato-ordinario (art. 212, commi 5 o 8)	rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda 2.600-26.000 euro	art. 256, comma 1, attività di trasporto senza autorizzazione
			rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni, ammenda 2.600-26.000 euro e confisca del mezzo, ai sensi dell'art. 240, comma 1 del Codice penale	art. 260-ter, commi 4 e 5, sanzioni amministrative accessorie. Confisca

● conferimento dei rifiuti da parte dell'imprenditore agricolo al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio. Ai sensi dell'art. 28 legge 35/2012 tale movimentazione dei rifiuti, anche se viene effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto soltanto se è finalizzato al raggiungimento del sito in disponibilità della cooperativa agricola di cui è socio. Tale sito deve avere la finalità di deposito temporaneo. Quest'ul-

tima movimentazione non è considerata trasporto, pertanto per l'imprenditore agricolo non è necessaria l'iscrizione all'Albo né l'utilizzo del Formulario di identificazione (Fir) di cui all'art. 193 del dlgs n. 152/2006. Se si tratta di rifiuti pericolosi è necessaria l'iscrizione al Sistri (nel caso in cui tale sistema veda un'effettiva operatività che attualmente è sospesa) o la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del dlgs n. 152/2006.

Questa norma, però, crea alcune criticità che proviamo a evidenziare. Innanzitutto come potranno fare i non «cooperatori» ovvero coloro che non aderiscono a nessuna cooperativa agricola? Se una cooperativa agricola non dispone di un sito idoneo da adibire a deposito temporaneo per i rifiuti dei propri soci, pur volendo fornire un servizio agli stessi, può far utilizzare dai propri soci il deposito temporaneo allestito da un'altra cooperativa limitrofa?

Cosa prevede il Sistri

Il dm 17-12-2009 (decreto istitutivo del Sistri), oggi ricompreso in un testo unico, il dm n. 52 del 18-2-2011 successivamente modificato dal dm del 10-11-2011, n. 219, coordinato con le disposizioni di cui al dlgs 205/2010 individua:

- i soggetti obbligati;
- i casi di adesione volontaria;
- i casi in cui le imprese, per le proprie dimensioni o tipologie di attività, possono usufruire di modalità operative semplificate;
- le modalità di informazione per quelle imprese che non aderiscono in forma volontaria al sistema, ovvero per particolari tipologie di attività;
- le modalità di finanziamento del Sistri attraverso il pagamento di un tributo da parte dei soggetti obbligati.

Ai sensi del comma 1, art. 188-ter, lettera a del «codice ambientale», le imprese agricole sono obbligate ad aderire al Sistri solo in qualità di produttori di rifiuti pericolosi. Le imprese agricole che trasportano i propri rifiuti pericolosi, tenuti ad aderire al Sistri, dovranno installare su ciascun veicolo un dispositivo elettronico (definito black box). Qualora l'impresa agricola non abbia provveduto all'iscrizione al Sistri, la Sezione regionale dell'Albo procede in sede di prima applicazione alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli oggetto di iscrizione. Trascorsi 3 mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di iscrizione sia stato adempiuto l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo (art. 212, comma 9 del «codice ambientale»).

Riteniamo che se tutti gli agricoltori sono uguali e le leggi pure, con i loro vantaggi e svantaggi, tale norma sembra discriminatoria.

Tornando all'art. 28 di cui sopra, questo apre la possibilità della movimentazione dei rifiuti tra fondi diversi della medesima azienda, anche se viene effettuata percorrendo la pubblica via, purché la distanza tra i fondi non sia superiore a 10 km. Bene questa apertura, ma ci sembra «assurda» la limitazione a 10 km. Chi pensò originariamente a questa norma non aveva giustamente previsto nessun limite di spazio.

Infine, richiamiamo la possibilità che hanno gli agricoltori emiliano-romagnoli, in quanto ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 19/2011, «I concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle orga-

Differimento dei termini per l'operatività del Sistri

Il dlgs 205 del 2010 stabiliva l'operatività del Sistri a partire dal giorno successivo del termine previsto all'art. 12, comma 2 del decreto 17-12-2009 (istitutivo del Sistri). Il termine di operatività del Sistri è slittato più volte, fino al 30-6-2012, così come stabilito dalla legge 24-2-2012 n. 14, di conversione con modificazioni del cosiddetto decreto milleproroghe, a eccezione delle imprese agricole le quali, secondo quanto previsto dal dlgs 205/2010 (art. 39, comma 9), fino al 2-7-2012 sono escluse dall'obbligo di iscrizione al Sistri se producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono a un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari:

- i trasporti di rifiuti pericolosi a una piattaforma di conferimento effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno per quantitativi non eccedenti i 30 kg o 30 L al giorno e, comunque, i 100 kg o 100 L all'anno;
- conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti a un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i 10 kg o 100 L all'anno.
- Per i soggetti non obbligati ad aderire al Sistri rimangono comunque validi gli adempimenti di cui agli art. 190 (registro carico scarico) e 193 (Fir) del decreto legislativo 3-4-2006, n. 152, e successive modificazioni. ●

nizzazioni professionali agricole o dei Consorzi fitosanitari provinciali per gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall'attività agricola, sulla base di una convenzione che ne disciplini le reciproche obbligazioni e le modalità con le quali l'agricoltore è ricompreso nell'organizzazione del gestore del servizio pubblico». Norma articolata e forse di non semplice attuazione, vedremo nei prossimi mesi chi se ne avvarrà.

Gli accordi di programma per la gestione dei rifiuti

L'Unione Europea, sulla base delle esperienze dei Paesi anglosassoni, ha voluto incoraggiare gli strumenti volontari, come strategie per garantire efficaci



obiettivi di tutela ambientale a livello dei singoli Stati membri.

Gli strumenti volontari, in contrapposizione al sistema di governo basato sul principio del «*command and control*» in capo alla Pubblica amministrazione, sono basati sulla responsabilità condivisa, in cui pubblico e privato concorrono insieme e in piena libertà a raggiungere specifici obiettivi di tutela ambientale, cui fa da contrappeso la concessione di incentivi economici e semplificazioni amministrative.

Il Codice ambientale prevede, all'art. 206, la possibilità di stipulare accordi di programma ambientali con il Ministero dell'ambiente.

Crediamo soprattutto che, con l'arrivo prima o poi dell'attuazione del Sistri, gli accordi di programma debbano essere ripresi come strumento efficace e in grado di garantire trasparenza, sicurezza ed economicità alla gestione di questi rifiuti, come dimostrato in molte province negli anni dal 1999 al 2010.

Non solo, sono l'unico strumento nel quale si possono definire delle linee guida per lo svolgimento di diverse operazioni, la semplificazione della norma rendendola attuabile o la gestione di rifiuti particolari, come ad esempio i contenitori esausti di agrofarmaci o alla gestione del sistema Sistri.

Rosalba Martino

Settore risorse idriche e tutela ambientale

Provincia di Ferrara

Anselmo Montermini

Consorzio fitosanitario provinciale

Reggio Emilia

▼ Per commenti all'articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a: redazione@informatoreagrario.it